



Repertorio n. 1.919

Raccolta n. 1.571

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di marzo alle ore di-
ciassette e minuti cinque

25 marzo 2021, alle ore 17,05

In Cepagatti, via Marche n. 7, nel mio studio.

Dinanzi a me Avv. Piersergio Panella, notaio residente in Cepagatti, iscritto
nel Collegio Notarile dei Distretti di Teramo e Pescara, è presente

CIOLLI LAURA, nata a Cassino (FR) il 31 dicembre 1985 e residente in Ca-
rovilli (IS) alla via Costa Ospedale n. 17, c.f. CLL LRA 85T71 C034V, la qua-
le interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale
rappresentante della associazione

"ASSOCIAZIONE MUSICA E CULTURA DANILO CIOLLI" - ONLUS

con sede legale in Carovilli (IS), alla via Napoli, c.f. 90034550948, al pre-
sente atto legittimata in forza dei poteri di legge e di Statuto.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio so-
no certo, mi richiede di redigere il verbale di assemblea della predetta as-
sociazione, convocata in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convoca-
zione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Revisione e variazione dello Statuto associativo in ottemperanza a quan-
to disposto dalle norme di legge inerenti il c.d. Terzo Settore – D.Lgs. 3 lu-
glio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. varie ed eventuali.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue. Assume la presidenza,
per designazione unanime degli intervenuti ed ai sensi dello statuto, la me-
desima comparente, la quale preliminarmente constata e me ne fa dare at-
to col presente verbale:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno ora e
luogo ai sensi di legge e di statuto;

- che sono presenti in proprio o per deleghe, che restano agli atti della asso-
ciazione, gli associati indicati nell'apposito elenco che si allega al presente
atto sotto la lettera **"A"**, per formarne parte integrante e sostanziale, anche
in videoconferenza ai sensi di legge, dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n.
18, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 e loro successive modifiche e integrazioni;

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente, nella persona del-
la medesima comparente CIOLLI LAURA, nonché i Consiglieri nelle perso-
ne di PARISI INES, nata a Castel di Sangro (AQ) il 6 novembre 1979 e resi-
dente in Carovilli (IS) via Fontecurelli n. 15, c.f. PRS NSI 79S46 C096T e DI
FRANGIA VALENTINA nata a Lugano (Svizzera) il 2 maggio 1983 e resi-
dente in Carovilli (IS) alla via Fonte di Jo n. 23, c.f. DFR VNT 83E42 Z133Z,
quest'ultime collegate in videoconferenza ai sensi di legge, dell'art. 73 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 e loro successive
modifiche e integrazioni;

- che a tutti gli intervenuti è consentito di partecipare alla discussione e alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visiona-
re, ricevere o trasmettere documenti e che è consentito al Presidente e a
me Notaio verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunio-
ne oggetto di verbalizzazione;

Registrato
in Pescara
il 31/03/2021
al n° 3589
serie 1T

- che sono presenti pertanto n. 20 (venti) associati su 21 (ventuno) totali aventi diritto al voto, pertanto, l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno evidenziando la necessità di procedere alla modifica dello Statuto dell'Associazione al fine di adeguarlo alla nuova normativa relativa agli Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) nonché successive modifiche ed integrazioni operate anche dal Decreto legislativo 3 agosto 2018 n. 105.

Il Presidente illustra, quindi, le modifiche apportate che consentiranno, una volta che sarà definitivamente operativo il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), l'iscrizione dell'Associazione quale Associazione di Promozione Sociale in conformità alla nuova normativa, citata onde proseguire al meglio in tutte le sue forme le attività svolte dell'Associazione medesima.

Sull'argomento all'ordine del giorno nessuno degli associati chiede la parola. Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea, con il consenso della totalità degli associati aventi il diritto di voto presenti

DELIBERA

1) di approvare le modifiche relative alla nuova normativa degli Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, successive modifiche ed integrazioni, e per l'effetto di modificare lo Statuto dell'Associazione secondo le risultanze di quanto emerso in Assemblea, adottando il nuovo testo proposto in conformità alle tempistiche di attuazione della normativa, così come stabilite dalla legge.

Lo statuto, come risultante dal testo letto, approvato e deliberato, si allega al presente Verbale sotto la lettera **"B"** per formarne parte integrante e sostanziale. L'adozione del nuovo Statuto è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), fermo restando che nel periodo transitorio di vigenza della vecchia normativa (D. Lgs. 460/1997) e fino al termine di abrogazione differita resterà in vigore il precedente Statuto in quanto compatibile.

2) di delegare il Presidente, nella persona dell'odierna comparente, ad effettuare tutti gli adempimenti o le modifiche che dovessero risultare necessarie per l'esatta esecuzione di quanto deliberato.

In particolare, la medesima comparente si riserva di svolgere le pratiche tutte occorrenti per l'iscrizione della Associazione presso il R.U.N.T.S., una volta istituito, ai fini dell'eventuale riconoscimento ai sensi di legge ed ai fini del conseguimento della personalità giuridica dell'Associazione medesima e, quindi, si riserva pure di apportare al presente atto e allo statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste delle competenti autorità.

A tal fine, ai fini dell'espletamento degli scopi dell'Associazione, la comparente, nella sua qualità, dichiara che l'Associazione, ove necessario, si doterà delle risorse finanziarie necessarie prima dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciassette e minuti trenta.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente Verbale che ho letto, unitamente a quanto allegato al comparente, che lo approva. E' stato scritto da me notaio con mezzi elettronici ed in parte di mio pugno, consta di pagine due e sin qui della terza di un foglio e viene sottoscritto dalla comparente e da me notaio alle ore diciassette e minuti trentacinque.

FIRMATO IN ORIGINALE IN CALCE: LAURA CIOLLI. PIERSERGIO PANNELLA NOTAIO.

Allegato "A" al Repertorio n. 1.919

ELENCO DEGLI ASSOCIATI PRESENTI

1 - CIOLLI LAURA (Presidente del Consiglio Direttivo)

2 - VENDITTI STEFANO

3 - CONTI ANNALISA

4 - SANTINI ANNITA

5 - FIORITTO DANIELE

6 - FIORITTO LUANA

7 - TOSSUT NORBERTO

8 - LAZZARO OMBRETTA

9 - PARISI INES (Consigliere)

10 - PARISI TOLMINO

11 - PARISI IVAN

12 - CONTI CARMELINA

13 - DI FRANGIA VALENTINA (Consigliere)

14 - DI FRANGIA FEDERICA

15 - SCARPITTI PAOLO

16 - DI IANNI FRANCESCO

17 - CALDARARO NICO

18 - SANTINI ARIANNA

19 - SANTINI GERARDO

20 - PAGLIA MARIANTONIETTA

FIRMATO IN ORIGINALE IN CALCE:

- LAURA CIOLLI

- PIERSERGIO PANELLA NOTAIO (impronta del sigillo)

Allegato "B" al Repertorio n. 1.919

STATUTO PREAMBOLO

Il 6 aprile 2009 un colpo di maglio si abbatté su L'Aquila, sugli errori e sulle meschinità degli uomini.

Danilo aveva venticinque anni, studiava Fisioterapia all'Università de L'Aquila ed era prossimo alla Laurea. Schivo, taciturno, aveva però molti modi di esprimersi e farsi amare da chi lo ha conosciuto, tra questi mesi, la musica soprattutto.

Ed è la musica che lo restituisce e lo trattiene tra noi e così attraverso la musica Danilo continuerà a mostrarci la sua parte più vera, più pura e più bella in modo che ciascuno di noi potrà sentirlo ancora vivo, sorridente.

E così, noi ce lo riprendiamo.

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituita con sede nel Comune di CAROVILLI (IS) e precisamente in Via Napoli, l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE MUSICA E CULTURA DANILO CIOLLI"**, organizzazione non lucrativa di utilità sociale - **ONLUS**.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Nella prospettiva della eventuale futura iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (**R.U.N.T.S.**), nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'**"ASSOCIAZIONE MUSICA E CULTURA DANILO CIOLLI"** elimina la dizione "ONLUS" ed inserisce l'acronimo **"ETS" e/o "APS" o le locuzioni "Associazione di promozione sociale" ed "Ente del Terzo Settore"** nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 (Statuto e durata)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria così come previsto all'art. 11 (undici).

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 (dodici) delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione:

- a) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- b) svolge le attività meglio in seguito identificate e quelle ad esse direttamente connesse;
- c) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che tale destinazione o distribuzione non siano imposte per legge;
- d) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- e) in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diver-

sa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- 1) sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline della musica nonché del teatro e della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità della penisola Italiana, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee, volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, anti razzista e laica;
 2. contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
 3. organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.;
 4. avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
 5. organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
 6. .svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
- Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice

del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di ONLUS, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'Associazione incoraggia l'attività di promozione sociale dei propri aderenti, che deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

L'Associazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 (trenta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché, in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31 (trentuno);
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto al-

la sua competenza.

ART. 13 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre/quarti degli associati.

ART. 16 (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per più mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, di tipo collegiale o monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17, ovvero anche qualora l'Assemblea ne disponga la nomina.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 (quattordici).

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I membri dell'organo di controllo possono essere non soci e saranno retribuiti con compenso determinato dall'Assemblea. Sono nominati per la durata di tre esercizi, possono essere rieletti. A loro non si attribuiscono le competenze riservate all'Organo di Revisione legale dei conti.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo è invece obbligatorio e distinto dall'organo di controllo quando è istituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

Art. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, **previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.**

ART. 21 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale

ed extra contrattuale della Associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro venti giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente (Consiglio Direttivo).

ART. 32 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di associazioni di promozione sociale ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.u.n.t.s. medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo E.T.S. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

FIRMATO IN ORIGINALE IN CALCE:

- LAURA CIOLLI

- PIERSERGIO PANELLA NOTAIO (impronta del sigillo)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Cepagatti, 5 marzo 2026

Tyio Kelle udawo

